

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

#### Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di colmare una lacuna della disciplina della previdenza degli avvocati e procuratori, ponendo rimedio ad una patente ingiustizia sociale e nello stesso tempo adeguando la disciplina stessa ai principi costituzionali.

Tutti i trattamenti di previdenza sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi prevedono il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei figli dell'assicurato o pensionato deceduto, sia nel caso che non abbiano raggiunto la maggiore età sia nel caso che l'abbiano raggiunta ma siano inabili a proficuo lavoro.

Per i dipendenti dello Stato il diritto è previsto dall'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che al secondo comma, appunto, espressamente stabilisce che la pensione è dovuta anche agli orfani e alle orfane maggiorenni. L'articolo 13 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, riconosce il diritto alla pensione a favore dei figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro; tale norma riguarda l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti ed è stata estesa alla assicurazione medesima dei lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti coloni e mezzadri (art. 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047), artigiani (art. 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463) e commercianti (art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613).

Per i dipendenti degli enti locali il diritto dei figli maggiorenni inabili è previsto dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Ugualmente è disposto nei vari cosiddetti fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale: per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402; per il personale delle aziende telefoniche dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583; per il personale delle aziende private del gas dall'articolo 16 della legge 1° luglio 1955, n. 638; per i dipendenti delle aziende elettriche dall'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, numero 293; per il personale delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette dall'artico-

lo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377; per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo dall'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863; per tutti i marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara dagli articoli 43 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; per il personale di volo delle aziende di navigazione aerea dall'articolo 32 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Anche per la Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni, per l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Si può quindi senz'altro affermare che solo ai fini del diritto a pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e i procuratori la disciplina vigente non equipara i figli maggiorenni inabili a quelli minori, ed i primi pertanto sono del tutto esclusi dal relativo trattamento.

È da ritenersi che ciò avviene in aperta violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione; in quanto viene a concretarsi attraverso la lacuna che il presente disegno di legge vuole colmare una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i beneficiari del trattamento di previdenza in questione, e tutti gli altri, lavoratori dipendenti od autonomi che sia-

no; e viene inoltre ad essere violato quel diritto a pensione che è previsto come diritto inderogabile dall'articolo 38 della Costituzione, cioè da una misura a carattere percettivo immediatamente e direttamente operante nel nostro ordinamento giuridico, tali ritenute con più decisioni dalla Corte costituzionale.

Già la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità di norme in materia di pensione indiretta e di reversibilità dei figli, ritenendo appunto ingiustificate ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione alcune situazioni concretanti disparità di trattamento (sentenza n. 135 del 22 giugno 1971).

Il disegno di legge, del quale per le ragioni esposte si chiede l'approvazione d'urgenza, stabilisce il diritto a pensione dei figli maggiorenni alle stesse condizioni già stabilite per i dipendenti statali dal già citato articolo 12, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e precisamente quando risultino inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico dell'iscritto o del pensionato nullatenenti. Lo stesso articolo determina la situazione di nullatenenza. L'adozione di criteri già applicati da tempo per le pensioni statali sembra consigliabile perché su queste condizioni del diritto si è ormai formata una consolidata giurisprudenza della Corte dei conti.

Vi è da ritenere che dato il numero di beneficiari gli oneri a carico della Cassa siano se non trascurabili di assai modesta entità.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

La pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori spetta anche ai figli maggiorenni inabili nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati e i pensionati dello Stato e nella stessa misura stabilita per i figli minori.